

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 10 APRILE 2002

N. 45

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 96 suppl. del 19.05.92

Pag. 2596

COMUNE DI LIZZANO (Taranto)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 59 suppl. del 25.03.92

Pag. 2624

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI MOLFETTA (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 96 suppl. del 19.05.92**COMUNE DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI****STATUTO COMUNALE****La città di Molfetta**

grazie alla sua nobile e secolare storia, esprime e promuove i valori del lavoro, della cultura, della solidarietà, del dialogo, della tolleranza, della pace e della libertà, della vita e della famiglia.

Il mare e i sofferti itinerari migratori, hanno levigato i tratti della sua indole intraprendente e coraggiosa, aprendo continuamente la comunità a orizzonti planetari.

Lo stesso ricchissimo patrimonio architettonico e archeologico, testimonia che la città di Molfetta è divenuta nel tempo un crocevia nevralgico per l'incontro tra le culture, le civiltà d'Europa e quelle del Mediterraneo.

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI****CAPO I
PRINCIPI ISTITUZIONALI
E PROGRAMMATICI****Art. 1****Il Comune di Molfetta**

1. Il Comune di Molfetta, ente autonomo entro l'unità della Repubblica, secondo le nonne della Costituzione, i principi fissati dalle leggi, le norme del presente Statuto, i propri regolamenti e nel rispetto delle

leggi, di coordinamento della finanza pubblica, promuove lo sviluppo della comunità locale concorrendo al progresso civile, culturale, economico e sociale della comunità nazionale.

2. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma (allegato A). Nelle cerimonie ufficiali fa uso del gonfalone.

3. Nelle cerimonie ufficiali a Palazzo civico, vengono esposti il gonfalone della città di Molfetta, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

4. Il territorio del Comune comprende la parte di suolo nazionale delimitato secondo la legge (allegato B).

Art. 2**Funzioni**

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne persegue lo sviluppo, attivando e stimolando tutte le forme di partecipazione alle scelte della vita amministrativa.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita altresì tutte le funzioni ad esso attribuite e delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà, per regolare in forma allargata di democrazia, la vita della comunità, la promozione delle risorse umane e la corretta gestione del territorio.

Art. 3**Finalità**

1. Il Comune favorisce la piena attuazione dei principi di pace, libertà, uguaglianza, giustizia sociale e di pari dignità dei cittadini, per il completo sviluppo della persona umana.

2. Ripudia ogni forma di violenza tra le persone, tra i gruppi sociali e verso l'ambiente.

3. Ispira la propria azione al principio inderogabile di solidarietà nell'affermazione dei diritti sociali di cittadinanza e per il superamento degli squilibri e degli ostacoli di ordine economico e sociale esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale.

4. Promuove la cultura d'Europa come valore sovranazionale in cui la molteplicità di storie, culture e costumi, costituisce la base della sua unità politica.

5. Garantisce la tutela dei diritti dell'uomo a tutti coloro che, di diversa cittadinanza e nazionalità, decidano d'integrarsi nella comunità.

6. Assicura che lo sviluppo economico sia prodotto da una adeguata valorizzazione delle risorse umane, dell'ambiente e del patrimonio naturale, storico e culturale.

Art. 4 **Obiettivi programmatici**

1. Il Comune si impegna a valorizzare il Centro Antico proteso verso il mare riconoscendo in esso la matrice dell'identità storica della città. Si impegna, altresì, a valorizzare l'intero Centro Storico quale punto di partenza per un progetto capace di integrare centro e periferia attraverso metodologie organiche di riqualificazione.

2. Il Comune concorre a realizzare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale, operando per:

- a) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, culturali, territoriali, naturali e turistiche nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
- b) favorire la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e lo sviluppo delle loro attitudini e capacità professionali;
- c) contenere il fenomeno della emigrazione per bisogno, garantire i collegamenti con le comunità molfettesi all'estero ed assicurare le migliori condizioni a quanti, cittadini stranieri, intendono integrarsi nella città;
- d) promuovere le condizioni e le azioni positive atte a favorire la piena parità di fatto tra uomini e donne;
- e) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;
- f) curare l'attuazione di un efficiente e valido sistema di politiche sociali verso i soggetti più deboli della comunità;
- g) realizzare un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, volto ad eliminare ogni forma di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e degli organismi non lucrativi di utilità sociale, promuovendo l'istituzione di strutture decentrate per l'assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia, agli anziani, agli invalidi e disabili e per la prevenzione, l'assistenza ed il recupero della tossicodipendenza e della devianza minorile, nonché per il reinserimento sociale degli ex detenuti;

- h) assicurare il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli più alti;
- i) tutelare i beni culturali e sostenere le tradizioni popolari; curare e valorizzare la tradizione autentica del dialetto molfettese;
- k) promuovere e sostenere iniziative adeguate per l'organizzazione del tempo libero con particolare riguardo alle attività culturali, turistiche, sociali, e sportive dilettantistiche;
- l) favorire l'associazionismo giovanile e promuovere l'istituzione di servizi per la gioventù,
- m) promuovere interventi per la pace e la solidarietà internazionale, con particolare riferimento al bacino mediterraneo.

Art. 5 **Metodo della programmazione**

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo con la programmazione della Regione Puglia e della Provincia e favorisce ogni forma di collaborazione con gli altri Comuni.

2. In armonia con gli indirizzi di programmazione nazionale e regionale provvede alla formazione del programma di sviluppo locale e alla definizione ed attuazione di specifici piani di intervento, assicurando la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, delle forme di cooperazione e delle altre organizzazioni sociali ed economiche esistenti nel territorio.

Art. 6 **Diritto alla partecipazione**

1. Il Comune attua il più ampio decentramento politico-amministrativo.

2. Riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle sue scelte programmatiche e in generale all'esercizio della funzione amministrativa.

3. Assicura la più ampia informazione sulla propria attività come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità locale alla vita politico-amministrativa.

4. L'esercizio di tale diritto avviene nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 7
Albo Pretorio

1. Il Comune utilizza l'Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

CAPO II
FUNZIONI E COMPITI

Art. 8
Governo del territorio

1. Il Comune concorre alla tutela del suolo, dell'aria, delle risorse idriche, dell'ambiente e del paesaggio e adotta gli strumenti urbanistici per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi. Il Comune preserva altresì il territorio da qualsiasi insediamento nucleare.

2. Il Comune ribadisce la propria vocazione a tutela della pace e dell'ambiente e pertanto ripudia qualsiasi insediamento produttivo collegato alla produzione bellica o che possa in qualsiasi modo recare danno all'ambiente.

3. Il Comune disciplina e provvede, in forma diretta o indiretta anche a mezzo di apposite aziende o società, alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento dei rifiuti, al trasporto pubblico urbano, all'incremento e salvaguardia del verde pubblico.

4. Il Comune coordina la propria azione con quella degli altri Enti locali anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e accorpare la gestione di servizi di bacino sovracomunale.

Art. 9
Sviluppo economico

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, persegue lo sviluppo economico sostenibile della collettività, anche attraverso le più ampie forme di concertazione.

2. Sostiene e promuove ogni idonea iniziativa rivolta a favorire e potenziare le attività economiche e produttive di beni e servizi.

3. In tale ambito il Comune tutela e valorizza le realtà professionali tradizionali e favorisce le nuove professionalità connesse a ciascun settore produttivo; valorizza i prodotti tipici locali e promuove le neces-

sarie forme associative anche per agevolare il ricorso al credito.

4. Particolare attenzione viene rivolta al mondo giovanile attraverso la valorizzazione economico-sociale delle iniziative dirette allo sviluppo articolato della comunità che, anche attraverso la cooperazione e l'associazionismo, consentano l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Art. 10
Politiche sociali

1. Il Comune pone al centro della sua azione sociale la tutela della persona umana nella sua totalità e fin dalla sua esistenza, promuovendo la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate. Opera per rimuovere tutte le discriminazioni che limitano l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.

2. Il Comune tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio, e alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali ed educative.

3. Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, opera per eliminare le situazioni di disagio e di devianza, concorre a promuovere la loro crescita culturale, sociale e professionale.

4. Il Comune, riconoscendo il fondamentale ruolo sociale degli anziani nella comunità cittadina, ne tutela i diritti e la dignità e si impegna a garantire il sostegno e i servizi necessari a prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e di povertà, collaborando con associazioni legalmente costituite e senza fine di lucro che abbiano come finalità primarie il riconoscimento dei diritti e della dignità degli anziani.

5. Il Comune garantisce una efficace azione di coordinamento degli interventi svolti dai servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio a favore dei disabili, operando in particolare per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

6. Il Comune attua politiche sociali a sostegno delle famiglie.

7. Il Comune esercita le funzioni amministrative nel settore dei servizi sociali in forma diretta ed indiretta, collaborando anche con le associazioni e gli organismi che, senza fini di lucro, operano nel settore sociale.

Art. 11**Tutela degli animali e della flora**

1. Il Comune promuove ed assume come finalità pubblica, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela degli animali preservandoli da ogni azione che implichi crudeltà e violenza gratuita. A tal fine, potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni legalmente costituite e senza fini di lucro che abbiano come finalità primaria il riconoscimento e la tutela dei diritti degli animali.

Con analoga attenzione il Comune promuove la tutela della flora e ne favorisce l'educazione al rispetto.

Art. 12**Attività sportive**

1. Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva.

2. Il Comune tutela e favorisce l'attività sportiva motoria, ricreativa ed agonistica.

Art. 13**Servizi di competenza statale e regionale**

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale che gli competono per legge.

3. Il Comune favorisce e promuove il raccordo ed il coordinamento con le autorità giudiziarie e di ordine pubblico per una più efficace tutela della sicurezza.

**TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE****Art. 14****Norme generali**

1. Sono organi fondamentali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Sono organi a rilevanza istituzionale, il Presidente del Consiglio, la Commissione Affari Istituzionali, le Commissioni consiliari permanenti ed il collegio dei revisori.

3. Spetta agli Organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità.

4. L'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli Organi elettivi sono regolati dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

CAPO I**IL CONSIGLIO COMUNALE****Art. 15****Poteri del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente e ne controlla la piena attuazione.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune come previsto per legge.

4. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e ne verifica annualmente l'attuazione.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

Art. 16**Competenze del Consiglio**

1. Spetta al Consiglio Comunale approvare e conseguentemente modificare i seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto dell'Ente e delle Aziende speciali;
- b) i Regolamenti con esclusione di quelli previsti dall'art. 48, comma 3°, del T.U. EE.LL. n. 267/2000;
- c) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e

- l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- e) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Regione, Provincia e AUSL, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
- g) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di Aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- j) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge. Gli indirizzi deliberati dal Consiglio sono comprensivi dei criteri di nomina che il Sindaco deve rispettare e dei requisiti soggettivi che i soggetti da nominarsi devono possedere.
- n) la definizione degli indirizzi di cui al comma 7 dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali, Sociali e di Categoria.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità d'opinione, la sensibilità e gli orientamenti. nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

4. Il Consiglio Comunale può indire conferenze e promuovere incontri per informare i cittadini sulla propria attività e su temi di particolare interesse, con la partecipazione di formazioni sociali e soggetti pubblici o privati.

Il Consiglio Comunale nella sua autonomia organizzativa e funzionale, esercitata nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, utilizza apposite n'sorse previste con propri capitoli del Bilancio Comunale.

Art. 17

Elezione, composizione, durata in carica e decadenza

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare i provvedimenti urgenti ed improrogabili.

4. Il Regolamento del Consiglio disciplina i casi e le modalità per la pronuncia di decadenza dei Consiglieri ripetutamente assenti alle sedute consiliari ingiustificatamente.

5. La decadenza potrà essere pronunciata dal Consiglio Comunale solo in caso di almeno tre assenze consecutive e previa formale contestazione a cura del Presidente, in modo da garantire al Consigliere il diritto di far valere le cause giustificative.

Art. 18 **Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità, senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

3. I Consiglieri, secondo la procedura stabilita dal Regolamento del Consiglio, hanno diritto:

- a) di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni;
- c) di ottenere dagli uffici comunali, Aziende speciali, enti strumentali e società controllate o partecipate, con le modalità stabilite dal Regolamento, informazioni, copie di atti e documenti che siano utili all'espletamento del loro mandato con l'obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento;
- d) alle indennità stabilite dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. n. 267/2000.

5. Ad ogni fine previsto dalla legge e dallo Statuto, Consigliere anziano è il Consigliere che ha riportato nelle ultime elezioni la maggiore cifra individuale determinata ai sensi dell'art. 40, comma 2° del T.U. n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi di legge.

6. Il Segretario rende noto tramite manifesto, da affiggersi nei principali luoghi pubblici l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del preventivo e del rendiconto delle spese elettorali di cui all'art. 30, comma 2, legge n° 81/93, per i candidati proclamati eletti.

7. I Consiglieri comunali sono obbligati ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette.

8. Per la partecipazione alle sedute o riunioni dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Affari Istituzionali e delle commissioni formalmente costituite ed equiparate a tutti gli effetti alle Commissioni Consiliari permanenti, al Consigliere competono i permessi ed i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente per le stesse Commissioni, nelle forme e nei limiti stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale,

9. Il singolo Consigliere può chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in indennità di funzione. In caso di assenza, esclusa quella giustificata e tale valutata dall'Ufficio di Presidenza sulla base di quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio, l'indennità mensile è ridotta in proporzione al numero delle assenze ingiustificate.

Art. 19 **Esercizio della potestà regolamentare**

1. Il Consiglio Comunale adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, i Regolamenti, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, informandoli a rigorosi principi di trasparenza e correttezza amministrativa.

2. Nella fase di elaborazione dei regolamenti viene garantita la consultazione dei Comitati, delle Consulte e delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, ove esistenti.

3. Immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei regolamenti, oltre l'affissione nell'Albo Pretorio, viene data notizia mediante più adeguata informazione.

4. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore al termine della pubblicazione.

Art. 20 **Potere sanzionatorio**

1. Le contravvenzioni ai Regolamenti Comunali e alle ordinanze sindacali sono punite nell'ambito dell'autonomia dell'Ente, con sanzioni amministrative la cui entità è di norma stabilita negli stessi regolamenti ed ordinanze sindacali.

2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le violazioni delle norme dei regolamenti comunali per le quali non sia stata predeterminata la sanzione amministrativa pecuniaria sono punite con la

sanzione amministrativa non inferiore a E. 25,00 e non superiore a E. 1.030,00.

3. Con la stessa sanzione sono punite le violazioni al dispositivo delle ordinanze del Sindaco emesse in conformità delle leggi e dei regolamenti.

4. Il Sindaco, con proprio provvedimento, determina i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna fattispecie violativa delle norme di regolamenti comunali e del dispositivo delle ordinanze sindacali, osservando quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 10 della legge 24/11/1981 n. 689.

5. Il Sindaco con proprio provvedimento provvede all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma ogni biennio in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatosi nel biennio precedente. Il provvedimento del Sindaco viene emanato entro il 1° dicembre e produce i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il provvedimento del Sindaco è pubblicato all'Albo Pretorio e produce i suoi effetti, comunque, il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione.

6. Per tutto quanto concerne l'accertamento delle violazioni, l'applicazione, delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie e lo stesso procedimento sanzionatorio, ivi compresa l'opposizione e l'ordinanza di ingiunzione, si applicano i principi, i criteri, i termini e le modalità di cui alla legge 689/81.

7. Il pagamento in misura ridotta, in sede di redazione del verbale di contestazione, sarà individuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16, comma 1, legge 689/81, pertanto l'organo accertatore, in sede di redazione del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo o l'autorità competente ex art. 17 della stessa legge 689/81, in sede di redazione delle ordinanze di ingiunzione, applicheranno le disposizioni rispettivamente di cui agli articoli 16 ed 11 della citata legge 689/81.

8. I proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali spettano al Comune e sono destinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 21

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, salvo diversa comunicazione

dei singoli. La rappresentanza e le prerogative proprie del Gruppo consiliare sono attribuite al Consigliere unico eletto nella lista ed ai Consiglieri eletti in quanto candidati Sindaci che non abbiano aderito ad altro gruppo. Per la formazione di nuovi gruppi o di gruppi misti, sono necessari almeno tre Consiglieri.

2. Ciascun gruppo elegge nel proprio seno il capogruppo e ne comunica al Presidente del Consiglio il nome entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il Consigliere anziano del gruppo, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 5. L'Amministrazione Comunale assicura la dotazione di strutture e servizi per garantire il funzionamento dei gruppi, in base al Regolamento che ne disciplina l'attuazione.

Art. 22

Commissione Affari Istituzionali

1. E' istituita, nelle forme previste dal Regolamento, la Commissione Affari Istituzionali, già conferenza dei Capi gruppi, che è composta dal Presidente del Consiglio e dai Capi Gruppo Consiliari o da Consiglieri da loro delegati appartenenti allo stesso gruppo.

2. La Commissione Affari Istituzionali è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

3. Il Sindaco è informato dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora delle riunioni della Commissione Affari Istituzionali e può intervenire.

4. Il Regolamento determina i poteri della Commissione Affari Istituzionali e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicità.

Art. 23

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, delibera, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, l'istituzione nel suo seno di Commissioni consultive permanenti.

2. Ove un gruppo sia composto da un numero di Consiglieri insufficiente a garantire la presenza di un suo componente in tutte le Commissioni istituite, ciascun Consigliere di tale gruppo sceglie le due Commissioni delle quali intende far parte con diritto di voto. Il Consigliere può partecipare ai lavori delle commissioni nelle quali non è membro, solo con diritto di parola.

3. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono funzione consultiva e di controllo su tutta l'attività dell'Amministrazione.

4. Nell'ambito dei settori di competenza, svolgono funzione propositiva in ordine a tutta l'attività dell'Amministrazione e dello stesso Consiglio.

5. Relazionano al Consiglio sull'andamento e sui problemi specifici inerenti al funzionamento e all'attività delle aziende speciali delle società partecipate e dei Consorzi cui l'Amministrazione è consorziata.

6. Approfondiscono, su speciale delegazione del Consiglio Comunale o anche di propria iniziativa, lo studio dei problemi di interesse generale o specifico relativo al ruolo ed alle funzioni dell'Ente.

7. Le Commissioni consiliari permanenti possono chiedere al Presidente del Consiglio la iscrizione di argomenti all'O.d.G. del Consiglio. L'eventuale iscrizione di dette proposte potrà essere disposta dal Presidente del Consiglio, sentita la Commissione Affari Istituzionali.

Il Regolamento disciplina, altresì, le dotazioni di personale da assegnare alle Commissioni consiliari.

8. Il Regolamento determina il numero, le modalità di nomina, le funzioni, i poteri e i mezzi delle Commissioni; ne disciplina l'organizzazione e assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

9. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori, hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

10. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune, nonché di sentire rappresentanti di associazioni, enti e organizzazioni di volontariato. La Commissione può inoltre invitare tecnici che ricoprono incarichi per conto del Comune.

Art. 24

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può, altresì, istituire:

- a) Commissioni per lo studio e la valutazione dei programmi e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti;
- b) Commissioni conoscitive alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e

le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;

- c) Commissioni d'indagine: in tale ipotesi la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati ed indicare le motivazioni e l'oggetto.

2. Le deliberazioni di nomina delle Commissioni speciali stabiliscono la composizione, la presidenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità.

3. Ove vengano istituite commissioni di garanzia o di controllo la presidenza delle stesse è attribuita alla minoranza.

Art. 25

Commissione Consiliare

per le pari opportunità tra uomo e donna

1. Il Consiglio Comunale nomina una "Commissione consiliare per le pari opportunità tra uomo e donna" con il compito di proporre azioni, iniziative e progetti atti a promuovere le pari opportunità fra donne e uomini.

2. Il Regolamento determina la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione.

Art. 26

Presidenza del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del presidente. Qualora il Consigliere anziano sia assente o impedito, o rifiuti di presiedere la prima seduta del Consiglio, la Presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 5 dell'art. 18 del presente Statuto, occupa il posto immediatamente successivo.

2. Il Consigliere anziano presiede, altresì, la seduta in caso di contemporaneo obbligo di astensione del Presidente e dei vicepresidenti, ai sensi dell'art. 78, comma 2°, del T.U. n. 267/2000 od in caso di loro contemporanea assenza.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nella prima seduta, dopo le operazioni di convalida e surroga dei Consiglieri, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, si procederà nella stessa seduta all'elezione del Presidente a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio, sempre in prima seduta, elegge altresì con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, due Vice Presidenti, di cui uno espressione della minoranza, che esercitano le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente. Ad uno dei Vice Presidenti saranno attribuite le funzioni vicarie del Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

5. Il Presidente esercita le funzioni di predisposizione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori del Consiglio Comunale.

6. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e tutela le prerogative dei Consiglieri garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

7. Distintivo del Presidente del Consiglio è una fascia azzurra con lo stemma della Repubblica su un verso e lo stemma del Comune sull'altro, da portarsi a tracolla.

8. Il Presidente convoca e presiede, altresì, la Commissione Affari Istituzionali.

Art. 27

Cessazioni dalla carica

1. Il Presidente ed i Vice presidenti, cessano dalla carica per dimissioni, revoca o decadenza.

2. Le dimissioni dalla carica di Presidente o Vice Presidente saranno sottoposte al Consiglio Comunale nella prima seduta, da tenersi entro 15 giorni dalla presentazione.

3. Il Presidente ed i Vice Presidenti possono essere revocati con apposita deliberazione approvata dal Consiglio Comunale a scrutinio palese ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, su proposta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

4. Il Presidente o i Vice presidenti, decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Art. 28

Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente ed i due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e si pronuncia sull'interpretazione delle norme regolamentari del Consiglio Comunale. In caso di diversità di opinione, da farsi constatare nel verbale

delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, prevale il parere del Presidente del Consiglio.

2. L'Ufficio di Presidenza svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio, assistito dall'apposito Servizio del Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale assegna, con apposita deliberazione, idonee strutture, adeguata dotazione di personale e mezzi operativi necessari alla funzione istituzionale del Presidente del Consiglio.

4. Il Regolamento del Consiglio disciplina la gestione delle risorse attribuite per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 29

Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio Regolamento e le modificazioni.

2. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi e secondo le norme di cui all'art.24 del presente Statuto.

3. La Commissione oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento.

Art. 30

Convocazione del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente con apposito ordine del giorno.

3. Il Presidente, nel termine di venti giorni dalla seduta di convalida degli eletti, è tenuto a riunire il Consiglio per la definizione dei criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nel caso in cui le nomine devono essere effettuate nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco.

4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei Consiglieri o in seguito a petizione popolare sottoscritta da almeno mille cittadini o da un Comitato circoscrizionale, inserendo all'ordine

del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, motivata per urgenza.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Prefetto. Le proposte di deliberazioni devono essere corredate, a cura del Segretario Generale, dei pareri di, cui al comma 1 dell'art.49 del T.U. n.267/2000.

Art. 31 **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 32 **Validità delle sedute e delle deliberazioni**

1. Il Consiglio Comunale può validamente deliberare con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è valida purché intervengano almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge, sindaco escluso.

3. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedono una diversa maggioranza.

Art. 33 **Disciplina delle sedute consiliari**

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio deve assicurare la regolarità delle discussioni e delle votazioni e può sospendere o sciogliere l'adunanza nell'osservanza del Regolamento.

2. Il Presidente ha il potere di mantenere l'ordine anche con l'espulsione di chiunque sia causa di turbativa disponendo altresì, se necessario, l'allontanamento del pubblico dall'aula.

Art. 34 **Votazioni e funzionamento del Consiglio**

1. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto, secondo quanto dispone il Regolamento.

2. Le schede bianche, quelle non leggibili e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

3. Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 42, lettera m), del T.U. n. 267/2000, si applica il principio della maggioranza relativa.

4. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al comma 3 del presente articolo hanno riportato maggiori voti.

Art. 35 **Partecipazione all'esercizio di funzioni Regionali**

1. Il Consiglio Comunale delibera, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, proposte di legge regionale, a norma dell'art.54 dello Statuto della Regione Puglia e delle Leggi Regionali.

2. Il Consiglio Comunale delibera con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati sulla proposta di richiesta di referendum popolare regionale per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, a norma dell'art.72 dello statuto della Regione Puglia.

Art. 36 **Verbalizzazione**

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con chi presiede l'adunanza.

2. Nel caso in cui il Segretario debba lasciare la sala della adunanza dell'organo collegiale o sia assente od impedito, è sostituito da chi ne ha le funzioni. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri per svolgere le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.

3. Il processo verbale riporta integralmente la discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni Consigliere ha diritto che anche nella deliberazione si faccia menzione del suo voto e dei motivi che lo sorreggono.

5. Il Regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri;

- b) le modalità secondo cui il processo può considerarsi letto.

CAPO II GIUNTA COMUNALE

Art. 37

Nomina dei componenti della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. E' salva la facoltà di nomina fiduciaria degli assessori. Il Sindaco, nella formazione della Giunta, assicura la presenza dei due sessi.

2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi, la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

4. Contestualmente all'accettazione della carica gli Assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di, cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità. Il Sindaco dà atto di tale condizione nel documento di nomina che sarà presentato al Consiglio.

Art. 38

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 39

Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori entro il limite massimo fissato dalla legge vigente, fra cui il Vice Sindaco. Al Sindaco è attribuito il potere di determinare il numero degli assessori con atto monocratico.

Art. 40

Il vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dalla legge sia quale capo dell'Amministrazione Comunale che quale Ufficiale di Governo.

2. Nel caso in cui si verifichi la decadenza della Giunta Comunale a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il vicesindaco surroga l'organo cessato per il tempo strettamente necessario al rinnovo elettorale, e incarica uno tra gli Assessori di svolgere le funzioni di vicesindaco, per garantire all'Ente una supplenza immediata in tutti i casi di assenza o impedimento temporaneo dello stesso facente funzioni.

Art. 41

Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta, rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 42

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Presidente, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione.

4. Con l'approvazione della mozione di sfiducia si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 43
Cessazione di singoli componenti
della Giunta

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per: dimissioni, revoca e decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale provvede a nominare un altro Assessore con le modalità di cui all'art.37 del presente Statuto informandone il Presidente del Consiglio che iscrive la comunicazione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori mediante motivata comunicazione al Consiglio.

4. I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Art. 44
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale secondo quanto disposto dall'art.38 del presente Statuto, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salva diversa disposizione della Giunta stessa.

6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve indicare i punti salienti della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Il verbale deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta e dal Segretario stesso che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio. In caso di assenza o impedimento del Segretario si applica il disposto di cui al comma 2 dell'art. 36 del presente Statuto.

7. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, partecipino dirigenti e funzionari del Comune,

8. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero

Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

Art. 45
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di Governo.

2. La Giunta compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Dirigenti.

3. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e riferisce al Consiglio sulla propria attività due volte l'anno.

4. La Giunta adotta i regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 46
Attività propositive e di impulso

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al Consiglio complete di istruttoria e dei pareri di cui all'articolo 49 del T.U. n. 267/2000.

2. L'attività di impulso consiste nella formulazione tempestiva delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termine.

Art. 47
Pubblicazione delle deliberazioni
della Giunta e del Consiglio

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d'entrata, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

3. Contestualmente all'affissione all'albo l'elenco delle delibere approvate di cui al comma 2 del pre-

sente articolo viene comunicato a tutti i Consiglieri Comunali.

4. Agli atti fondamentali di indirizzo politico-amministrativo e alle deliberazioni di particolare rilevanza sociale ed economica deve essere data adeguata pubblicità.

CAPO III SINDACO

Art. 48 Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, è responsabile dell'amministrazione ed è Ufficiale di Governo.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

4. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta il giuramento dinanzi al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 49 Discussione del programma di governo e verifica periodica

1. Ove non abbia provveduto nella prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, nella seduta successiva da tenersi entro e non oltre 15 giorni, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene, con apposito atto, nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2°, del T.U n.267/2000.

Art. 50 Competenze, ruolo ed attribuzioni

1. Il Sindaco, quale rappresentante e responsabile dell'amministrazione Comunale, promuove e coordina le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini.

2. Il Sindaco è titolare delle competenze e svolge le attribuzioni previste dalla legge.

3. Il Sindaco è garante del rispetto delle leggi, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.

Art. 51 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonchè della Giunta.

TITOLO III

CAPO I FORME DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Art. 52 Comitati circoscrizionali

1. Il Consiglio Comunale determina forme di partecipazione popolare articolata in comitati circoscrizionali con funzioni di pareri in materia urbanistica, ambientale, di servizi, di bilancio e opere pubbliche attinenti la parte di territorio Comunale di competenza del comitato circoscrizionale.

2. Il Comune articola il proprio territorio in quattro comitati circoscrizionali i cui confini, stabiliti secondo criteri di funzionabilità e di omogeneità territoriale e indicati nelle planimetrie allegate al Regolamento per

il decentramento, saranno deliberati dal Consiglio Comunale.

3. Il numero ed i confini dei comitati circoscrizionali possono essere modificati, secondo i criteri e nel rispetto dei vincoli su indicati, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Il Comitato ha diritto di proposta per qualsiasi materia di competenza del Consiglio Comunale.

5. La partecipazione a tali organismi è gratuita.

6. Il Consiglio Comunale stabilirà forme e modalità di elezione, costituzione e funzionamento con il Regolamento di cui al comma 2.

CAPO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 53 Partecipazione popolare

1. La partecipazione popolare si esprime con il concorso diretto all'esercizio delle funzioni politico-amministrative.

2. Nelle forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento della partecipazione, i cittadini contribuiscono con le loro proposte alla determinazione delle scelte ed alla formazione delle decisioni su temi di interesse collettivo.

3. Le disposizioni dell'intero Capo 11, salvo quanto diversamente specificato dal Regolamento, si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche ai cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti nel Comune.

Art. 54 Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza gli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale, civile e turistica, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, quale espressione dei principi di solidarietà ed anche al fine di favorire lo sviluppo democratico della comunità e la formazione dei cittadini.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma precedente il Comune sostiene le attività e i programmi dell'associazionismo anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione, ed in particolare:

- a) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- b) favorisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
- c) può mettere a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio Comunale i mezzi ed i servizi occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
- d) può affidare con specifici provvedimenti ad associazioni nonché a comitati appositamente costituiti, l'organizzazione di manifestazioni assegnando all'occorrenza le risorse necessarie.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo secondo il principio di equità nei confronti di libere forme associative che presentino i requisiti di eleggibilità delle cariche, volontarietà delle adesioni e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, e depositino presso il Comune l'atto costitutivo, lo statuto, le generalità del Presidente e di chi risulti comunque designato a rappresentare le associazioni stesse nonché ogni altro loro atto del quale il Comune richiede l'esibizione.

4. Il Comune organizza almeno una volta l'anno incontri con le libere forme associative accreditate come al comma 3 per un esame congiunto dei problemi generali della città, quale momento di raccordo tra la sfera sociale e quella amministrativa.

Art. 55 Volontariato sociale

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato e di associazionismo sociale per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione, di attività nell'erogazione di servizi in ambito sociale, culturale e ricreativo privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile.

2. Sono considerate a carattere sociale le associazioni, i movimenti, i gruppi, i coordinamenti o federazioni di associazioni o di gruppi liberamente costituiti che perseguono finalità di interesse generale o attività

di interesse pubblico o che non dispongono limitazioni per condizioni economiche o professionali all'ammissione degli associati e che non collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alle titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Non sono considerate, comunque, associazioni sociali i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte quelle che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati, non costituiscono altresì associazioni sociali i circoli privati ed organizzazioni comunque denominate che non perseguono alcuna finalità di interesse generale.

3. La programmazione dei servizi e delle attività istituzionali dell'ente, deve considerare la presenza di organizzazioni di volontariato e associazioni sociali che operano negli specifici ambiti, prevedendo la possibilità di ricorso a convenzioni esterne.

4. Il Comune attiva progetti ed iniziative mirate che coinvolgono organizzazioni del volontariato e associazioni sociali, promuove la formazione e l'aggiornamento, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato, istituisce specifico Centro di servizio a disposizione delle organizzazioni.

5. Nel rispetto delle leggi gli organi comunali, per la realizzazione di progetti specifici, possono avvalersi di prestazioni su base volontaria e gratuita di cittadini esperti.

6. L'apporto del volontariato e dell'associazionismo sociale allo svolgimento dell'attività dell'ente, i rapporti convenzionali, le iniziative di collaborazione ed i dati quantitativi sul coinvolgimento dei volontari e dell'utenza, saranno periodicamente monitorati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 56

Albo delle associazioni

1. Il Comune istituisce l'albo delle associazioni articolandolo per settori da individuarsi nel regolamento. Sono iscritte all'albo le associazioni che ne facciano richiesta. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate le finalità perseguite e le relative attività, la consistenza associativa, gli organi e i soggetti dotati di rappresentanza e ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

2. L'iscrizione all'albo dà alla associazione il diritto alla costante informazione sull'attività del Comune.

3. La mancata iscrizione all'albo non è in nessun caso motivo di esclusione di un'associazione o di un

gruppo dall'esercizio dei diritti che la legge e lo statuto riconoscono alle associazioni.

Art. 57

Consulte

1. Il Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento, istituisce consulte delle quali fanno parte le libere forme associative iscritte all'albo previsto all'art.56 del presente Statuto; esse svolgono funzioni consultive e propositive in relazione all'attività degli organi del Comune.

Art. 58

Forum di cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, Forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini per gli interessi collettivi.

2. I Forum dei cittadini possono avere dimensione Comunale o subComunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ad esso partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

4. I Forum possono essere convocati sulla base di una richiesta sottoscritta da un numero di cittadini non inferiore a 100, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione ed i funzionari di cui è richiesta la presenza.

5. Il Regolamento stabilisce le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei Forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Art. 59

Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, in materia di esclusiva competenza del Comune, possono promuovere la consultazione di tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età o di parti omogenee di essi in ragione dell'oggetto

della consultazione, allo scopo di conoscere il giudizio in ordine ad iniziative, attività o provvedimenti di rispettiva competenza.

2. La consultazione può avvenire nella forma di volta in volta ritenuta dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale più idonea e, in particolare, attraverso assemblee, indagini-campione, questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi di opinioni. Deve comunque essere assicurata ogni garanzia in ordine alla chiarezza, l'intelligibilità e l'univocità del quesito, all'acquisizione dei giudizi ed alla veridicità e autenticità dei risultati e di trasparenza nei mezzi utilizzati.

Art. 60 **Interrogazione**

1. I cittadini possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, per chiedere le ragioni di determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa.

2. Le interrogazioni, se sottoscritte da almeno cento cittadini, legalmente identificati, saranno iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro trenta giorni dal deposito e comunque nella prima seduta utile. Il Sindaco potrà fornire, entro quindici giorni dal deposito, risposta scritta, che qualora fosse accettata dai promotori, non sarà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

3. Delle interrogazioni e della risposta verrà data adeguata informazione pubblica, anche attraverso pubblicazione sul "Bollettino di informazione Comunale".

Art. 61 **Petizioni**

1. I cittadini residenti nel Comune, possono rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, nonché proporre l'adozione o la revoca di deliberazioni.

2. Le petizioni sono sottoposte dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio all'esame del competente organo collegiale, nella prima seduta utile. L'organo collegiale adotta entro sessanta giorni motivata decisione da notificare al primo firmatario.

Art. 62 **Istanze e proposte dei cittadini**

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze e proposte al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai funzionari responsabili di specifici servizi, i quali sono tenuti a dare adeguata e tempestiva (comunque non oltre i trenta giorni dalla presentazione) risposta scritta. Qualora la proposta rientri nella competenza del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio iscrive la stessa all'O.d.g. della prima seduta utile previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente.

2. Nel caso tali istanze e proposte riguardino temi e materie di interesse collettivo saranno adeguatamente rese pubbliche anche attraverso pubblicazione sul "Bollettino di informazione Comunale."

Art. 63 **Referendum consultivo**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare referendum consultivo con il quale tutti gli elettori sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'Amministrazione ed ai problemi della Città affinché gli stessi esprimano sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso.

2. Il referendum consultivo è indetto su richiesta presentata con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un ventesimo degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve essere esaminata nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione.

3. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale previa verifica della regolarità ed ammissibilità. La deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) designazione e nomina di rappresentanti;

d) bilancio e mutui.

5. Le consultazioni di cui all'art.59 del presente Statuto ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con elezioni provinciali e comunali; può, comunque, aver luogo lo svolgimento di più referendum nella stessa data.

6. Il referendum è valido se almeno la metà degli aventi diritto ha partecipato al voto.

7. Il Regolamento determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 64

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

3. Le Associazioni di protezione ambientale di cui alla legge 8.7.1986 n. 349, art. 13, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento del danno spetterà al Comune.

All'Associazione competerà il pagamento e/o il rimborso delle spese processuali, nella misura liquidata dal giudice.

4. L'iniziativa di azione popolare deve essere tempestivamente portata a conoscenza del Consiglio Comunale.

Art. 65

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito con le modalità stabilite dal Regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale assicura, inoltre, ai cittadini ogni ulteriore informativa relativa all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del

Comune, da rendersi con completezza, esattezza e tempestività.

4. Per tali fini il Comune:

- a) istituisce appositi uffici;
- b) pubblica a cura dell'Ufficio Stampa un Bollettino di informazione Comunale, divulgativo della attività amministrativa e dei provvedimenti più significativi;
- c) utilizza mezzi di comunicazione di massa individuati dal Presidente del Consiglio Comunale d'intesa con la Commissione Affari Istituzionali.

Art. 66

Diritto di accesso ai documenti e all'informazione

1. Il Comune assicura con apposito Regolamento per chiunque ne abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed all'informazione, nonché il rilascio di copie dei documenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

2. Il Regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) individua i casi in cui l'accesso è differito, escluso o soggettivamente limitato.

Art. 67

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurato il diritto di partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

2. Il Regolamento ne assicura la più completa disciplina.

Art. 68

Carte dei diritti

1. Il Consiglio Comunale può adottare Carte dei diritti riguardanti particolari categorie di cittadini, dandone adeguata pubblicità.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 69 Istituzione

1. E' istituito nel Comune il Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità di attuazione dell'istituto.

Art. 70 Elezione del Difensore civico

1. Il Difensore civico è eletto, a seguito di avviso pubblico, con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, nelle prime tre votazioni e con la maggioranza assoluta degli stessi nelle successive ed a scrutinio segreto. Il Consiglio Comunale può scegliere il Difensore civico anche nell'ambito di una rosa di singole designazioni formulate rispettivamente dai Consiglieri comunali, dalle Consulte e dalle Associazioni di cui all'articolo 56 del presente Statuto.

2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa e che non abbiano partecipato quali candidati alle ultime elezioni regionali, provinciali, comunali.

3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o professionale.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio.

5. Il titolare dell'Ufficio di Difensore civico ha l'obbligo di dimorare nel Comune.

Art. 71 Durata in carica e revoca del Difensore civico

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e non può essere confermato che per una sola volta.

2. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi inadempienze o per indegnità.

Art. 72 Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende dipendenti o partecipate, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Quando il Difensore civico ravvisa abusi, carenze, ritardi nei confronti di cittadini, o comunque la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sollecita i responsabili o gli uffici interessati a rimediare alle violazioni riscontrate. In caso di ripetuta inadempienza segnala il fatto agli organi competenti perché assumano i conseguenti provvedimenti proponendo l'azione disciplinare.

3. Il Difensore civico è il garante della puntuale ammissione presso l'Amministrazione Comunale di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati e per l'accesso alle informazioni previste dall'art. 10 del T.U. n. 267/2000 e dal Regolamento sull'accesso.

4. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.

5. Il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità a lui noti.

Art. 73 Controllo sugli atti

1. Il Difensore civico esercita il controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate e con le modalità previste dall'art. 11, comma 3° e art. 127 del T.U. n. 267/2000, sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio quando un quarto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata entro 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, nei seguenti casi:

a) appalti e affidamento di servizio forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

Art. 74

Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico invia, per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale può ascoltare il Difensore civico su richiesta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di un quarto dei Consiglieri.

3. Il Difensore civico deve essere ascoltato obbligatoriamente dal Consiglio Comunale e dal Sindaco ogni qualvolta egli ne farà richiesta.

Art. 75

Mezzi del Difensore civico

1. L'Amministrazione Comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari alle funzioni istituzionali del Difensore civico.

Art. 76

Trattamento economico

1. Al Difensore civico è corrisposta l'indennità mensile pari al 50% di quella dovuta per legge agli Assessori comunali oltre al rimborso delle spese documentate.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 77

Organizzazione amministrativa

1. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed al diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune informa la propria azione amministrativa in conformità ai seguenti principi:

- a) individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza in particolare;
- b) valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche di sviluppo;
- c) flessibilità della struttura organizzativa in ragione delle funzioni e dei programmi dell'Ente;
- d) coinvolgimento e partecipazione del personale, secondo il principio della democrazia organizzativa, nell'esame dei problemi dell'organizzazione e della qualità dei servizi

3. Gli uffici sono aggregati in settori ordinati in unità operative.

4. Possono essere istituite Unità di Progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'Amministrazione, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici.

Art. 78

Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi

1. L'Ente provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione e gestione del personale nel rispetto dei principi fissati dal D.L.vo n. 267/2000 nei limiti derivanti dalle sue capacità di bilancio.

2. La Giunta Comunale disciplina con apposito Regolamento l'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, uniformandosi agli indirizzi organizzativi generali stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto dell'art. 3 del D.L.vo n. 80/98, come integrato dal D.L.vo n. 387/98, che separa le competenze degli organi politici, che svolgono funzioni di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati, dalle competenze della burocrazia, cui è demandata l'attività gestionale da espletarsi in via esclusiva e con possibilità di deroga soltanto espresse e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

3. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da n'coprire. Il contratto non può avere durata superiore a 2

(due) anni, è rinnovabile, revocabile ed ha termine comunque con l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

4. Con il medesimo Regolamento sono altresì stauite le competenze e le responsabilità dei dirigenti, nonché i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stati stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le altre specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

5. La Giunta tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro e pone particolare attenzione alla formazione, all'aggiornamento professionale di tutto il personale e al miglioramento delle condizioni di lavoro.

Art. 79

Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1. Il Sindaco può conferire incarichi a termine di collaborazione ad alto contenuto di professionalità per l'espletamento di studi, ricerche, progettazioni o di consulenza in settori specializzati o ad elevato contenuto tecnologico, secondo le modalità fissate nel vigente regolamento Comunale per la "Disciplina delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità".

Art. 80

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dipendente dall'Agenzia Autonoma dei segretari comunali e provinciali, è scelto e nominato dal Sindaco.

2. La disciplina relativa al ruolo ed alle funzioni è stabilita dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 81

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. La relativa disciplina è stabilita dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici Comunali.

Art. 82

Vice Segretario Comunale

1. Il Comune ha un vice Segretario il quale coadiuva il Segretario Comunale e, quale suo vicario, lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza, impedimento ed incompatibilità.

2. Il Sindaco, in caso di vacanza del posto, sentito il Segretario Comunale, può nominare tra i dirigenti di più alta qualifica funzionale, aventi titoli adeguati, un vice Segretario. La nomina ha durata biennale rinnovabile e cessa comunque con l'elezione del nuovo Sindaco.

3. Il vice Segretario può contemporaneamente esercitare funzioni di titolare di settore.

Art. 83

Responsabilità

1. La responsabilità dei pubblici dipendenti, funzionari e Dirigenti è strettamente connessa alla figura professionale e qualifica che a ciascuno rinviene dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 84

Servizi Comunali

1. Il Comune provvede nelle forme stabilite dalla legge alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio Comunale, in relazione a nuove necessità, individuare servizi pubblici da attivare e stabilire le modalità per la loro gestione nonché sopprimere i servizi in atto o modificare le forme di gestione.

Art. 85**Servizio locale di protezione civile**

1. Il Sindaco, in quanto Autorità di protezione civile sovrintende alla programmazione, alla realizzazione ed alla attuazione di provvedimenti ed azioni volti a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Per la piena attuazione di tali funzioni, viene istituito il servizio Comunale di protezione civile, presieduto dal Sindaco o dal suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi e il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio Comunale.

3. L'organizzazione ed i compiti del servizio Comunale di protezione civile vengono stabiliti in un apposito Regolamento.

4. Per tali funzioni, il Sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle Associazioni operanti nel campo della protezione civile facendo riferimento agli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto.

CAPO II**GESTIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI COMUNALI****Art. 86****I servizi pubblici locali**

1. Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.

2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società di cui agli artt. 113, 113/bis e 116 del T.U. n. 267/2000 stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

3. Ai fini della tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, individua gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende e società esercenti i servizi pubblici.

Art. 87**Gestione dei servizi**

1. Il Consiglio Comunale determina le forme e le modalità di gestione dei servizi.

2. Il Comune provvede alla gestione dei servizi aventi rilevanza industriale nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 113 del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 35, della legge 28.12.2001 n. 448.

3. Alla gestione dei servizi privi di rilevanza industriale il Comune provvede nelle forme di cui all'art. 113/bis del T.U. n. 267/2000 come inserito dall'art. 35, I° comma, della legge n. 448/2001,

4. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico, di norma contestualmente al Bilancio di previsione.

5. Unitamente al conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.

Art. 88**Controllo della gestione dei servizi**

1. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Commissione consiliare di cui al successivo articolo, promuove con specifica deliberazione la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di ogni singolo servizio pubblico locale.

2. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio.

Art. 89**Commissione consiliare permanente
di controllo**

1. Nelle modalità di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, è costituita la Commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.

2. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico, finanziario e patrimoniale e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca gli amministratori designati o nominati dal Comune, esprime parere

su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.

3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.

Art. 90

Gestione in Economia

1. I servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una Azienda Speciale anche consortile o di una società di capitale costituita o partecipata dal Comune, sono gestiti in economia secondo le disposizioni stabilite da apposito Regolamento.

Art. 91

Le Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali anche consortili, con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza di cui al comma precedente.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Sono incompatibili con le cariche predette gli Assessori, i Consiglieri comunali e circoscrizionali ed i Revisori dei conti del Comune. Non sono inoltre designabili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali esistenti nel Comune.

5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra coloro che sono forniti di specifica competenza tecnica e capacità imprenditoriale, da comprovarsi con apposito curriculum e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del T.U.E.L. n. 267/2000.

6. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione decadono con lo scioglimento del

Consiglio Comunale e restano in carica per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi amministratori. Possono essere rieletti per non più di una volta.

7. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica nel corso del loro mandato, vengono sostituiti dal Sindaco con le stesse modalità del comma 4 del presente articolo. I nuovi designati esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

8. Il Sindaco può disporre la revoca dalla carica del Presidente, dell'intero Consiglio di amministrazione e di singoli membri del Consiglio, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

9. Il Direttore è l'organo al quale compete la responsabilità gestionale dell'azienda.

10. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

11. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

12. Gli Statuti delle aziende speciali prevedono un apposito organo di revisori dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 92

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti è stabilito dal Regolamento.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui all'art. 91 del presente Statuto in quanto applicabili.

4. Il Direttore è l'organo al quale compete la responsabilità gestionale dell'istituzione. Viene nominato dal Sindaco a tempo determinato e può essere confermato con formale provvedimento. La responsabilità della direzione può essere ricoperta da personale dipendente dal l'Amministrazione Comunale nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione di tali organismi è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Regolamento di gestione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 93

Le Società di capitale

1. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri Enti, nonché per la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo integrato ed occupazionale del territorio Comunale e dei comuni limitrofi anche nel quadro delle risorse rivenienti dai fondi regionali comunitari e strutturali, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può promuovere o aderire alla costituzione di Società di capitale regolata dal Codice Civile secondo quanto previsto dalla legge.

2. La deliberazione deve essere adeguatamente e congruamente motivata in relazione agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti ed ai vantaggi di economicità ed efficienza del servizio conseguente alla sua gestione mediante società di capitale nonché all'op-

portunità di farvi partecipare altri soggetti, avuto riguardo della natura del servizio stesso.

3. Alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato dovrà provvedersi con procedura di evidenza pubblica.

4. La convenienza della soluzione prescelta deve essere dimostrata da:

- apposita relazione tecnica, nella quale siano evidenziati i correnti vantaggi che derivano agli interessi pubblici da tale forma di gestione, che possono anche trascendere il piano economico e riguardare l'efficienza e l'aggiornamento tecnico del servizio;
- da uno studio tecnico, organizzativo e finanziario nel quale siano individuate analiticamente le risorse finanziarie necessarie per la gestione del servizio o la realizzazione dell'opera che costituisce l'oggetto dell'attività della società partecipata.

5. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'Ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci, ai sensi delle norme di cui all'art. 91 del presente Statuto in quanto applicabili.

6. Nel caso in cui la Società preveda la prevalenza del capitale pubblico locale essa è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o delle quote al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluriComunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione, mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate a servizi affidati alla Società. Nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale deve essere garantita la rappresentanza del capitale pubblico. L'atto costitutivo e lo Statuto della società possono prevedere la facoltà del Sindaco di nominare i rappresentanti dell'ente.

Art. 94

La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. La delibera di concessione a terzi è adottata dal Consiglio Comunale, previa adeguata motivazione circa l'esistenza dei presupposti di cui al primo capoverso, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, provvedendo alla scelta del contraente attra-

verso procedure di evidenza pubblica stabilite dal Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore e dal Regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovanti requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 95 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione ed istituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti ed al quali può essere conferita delega di funzioni pubbliche in luogo degli stessi enti partecipanti all'accordo.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione nonché le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 96 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge, la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessati, con altri

enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, i rapporti finanziari e gli obblighi e le garanzie fra gli Enti consorziati;
- b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Sindaco o un suo delegato rappresenta il Comune nell'Assemblea del Consorzio.

3. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni.

Art. 97 Accordi di programma

1. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, ove l'opera, l'intervento o il programma d'intervento sia di competenza primaria o prevalente del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 98 La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica e il piano esecutivo di gestione.

2. Il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, corredato degli allegati prescritti dalla legge è deliberato dal Consiglio Comunale, nei termini prescritti dalla legge, secondo i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria espressi in un documento predisposto dalla Giunta e sottoposto all'approvazione del Consiglio. Il documento deve contenere, a scala temporale annuale e pluriennale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate e alle spese correnti ed agli investimenti, e che determini, su questa base, la priorità di intervento. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di piano degli investimenti e dei provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.

5. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della regione, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani economico-finanziari degli investimenti comunali.

6. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione degli uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

7. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, la Giunta definisce ed approva, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, contenente una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli dei servizi in centri di costo, degli interventi in capitoli. Con tale strumento verranno affidate le dotazioni necessarie ai Responsabili dei servizi che dovranno produrre il rendiconto delle attività svolte, nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento di Contabilità.

Art. 99

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale

di previsione la Giunta propone al Consiglio il programma triennale dei lavori pubblici che è riferito al periodo di vigenza del Bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni e di durata pari a quello della Regione Puglia.

2. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Sono, altresì, indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara.

3. Il programma triennale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili dalle alienazioni del patrimonio disponibile.

4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

5. Il programma è soggetto alle procedure di approvazione, nei termini e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art.98 del presente Statuto, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 100

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di

ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 101

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui al commi 1 e 2 del presente articolo.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 102

La gestione del patrimonio

1. Sulla base della programmazione dell'attività del Comune, la Giunta determina le modalità di utilizzazione, di gestione e di conservazione dei beni comunali. Tutti i beni immobili e mobili del patrimonio Comunale sono registrati negli inventari.

2. Gli inventari devono indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici o soggetti che li utilizzano, il loro valore ed i redditi, anche figurativi, da essi derivanti.

3. Alla relazione programmatica è allegato un documento che elenca i beni immobili di proprietà del Comune con i dati risultanti dall'inventario, nonché un piano inerente le modifiche da apportare alla destinazione dei beni e le alienazioni da intraprendere.

4. Il Consiglio approva le iniziative di alienazione dei beni immobili e delibera le condizioni essenziali delle relative operazioni. Gli uffici provvedono direttamente alla realizzazione delle iniziative stesse.

Art. 103

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione costituisce un processo dinamico interno di analisi, valutazioni e proposte che tende ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico per il conseguimento degli obiettivi programmati.

2. La rilevazione dei risultati conseguiti, attuata nella stessa forma con la quale sono stati definiti gli obiettivi corrispondenti, la determinazione degli indicatori di efficienza nell'utilizzo delle risorse, di efficacia nell'azione amministrativa e di economicità della gestione, si effettuano periodicamente tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle varie attività comunali. L'Ufficio per il Controllo di Gestione fornisce studi, analisi, verifiche, proposte idonee a migliorare la combinazione tecnica ed economica dei fattori impiegati.

3. Il Regolamento di contabilità provvede ad individuare e disciplinare lo svolgimento del controllo economico di gestione.

4. Tale controllo si realizza, per centri di costo individuati, mediante metodologie di analisi e rilevazioni, anche di tipo extracontabile, e determina indicatori utili a governare nel corso della gestione la dinamica dei costi economici dei servizi in relazione agli obiettivi programmati.

5. L'Ufficio Controllo di Gestione predispose appositi rapporti periodici sulle rilevazioni eseguite. Tali rapporti sono inviati al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta, al Nucleo di Valutazione ed al Dirigenti per le attività di, competenza.

CAPO IV

CONTROLLI INTERNI

Art. 104

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è costituito da un "ufficio" composto dal Direttore generale e da due componenti esterni esperti nella materia per la valutazione del personale dirigente dell'Ente.

2. Detto ufficio decade allo scadere del mandato del Sindaco.

3. Le relazioni periodiche saranno inviate al Sindaco e al Presidente del Consiglio che provvederà a darne informazione al Capigruppo.

4. L'apposito Regolamento definisce le modalità delle attività e delle funzioni, la composizione e la durata.

CAPO V
LA REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 105
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti e con le modalità stabilite dal Regolamento circa la presenza della minoranza, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio è composto da tre membri, scelti in conformità a quanto previsto dalla legge.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili solo per una volta.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti ed alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, sui risultati conseguiti nell'esecuzione delle opere pubbliche di maggiore interesse, attesta l'esatta quantificazione e rappresentazione dei dati contabili.

4. Il Collegio dei Revisori presenta al Consiglio Comunale, con scadenza trimestrale, una relazione sulla propria attività evidenziando le eventuali irregolarità e disfunzioni riscontrate e riproponendo gli interventi opportuni.

5. L'organo di revisione provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

6. Il Collegio dei revisori riferisce sulle grandezze finanziarie iscritte nel bilancio preventivo e certifica la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione. A tale fine il Collegio trasmette al Consiglio un parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati ed una relazione al conto consuntivo che accompagna la proposta di deliberazione consiliare.

7. Il Collegio dei Revisori esprime pareri nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità, sulle proposte di deliberazione contenenti variazioni di bilancio e piani finanziari, sulla gestione

affidata alle Circoscrizioni, qualora istituite, o da affidare a terzi, sui rapporti con le aziende speciali.

8. I verbali del Collegio, che si riunisce almeno una volta al mese, sono pubblici.

9. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti.

10. I Revisori, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

11. I Revisori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale riguardanti le deliberazioni del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché a quelle per le quali la loro presenza viene richiesta dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 106
Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economicofinanziaria e attestati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

CAPO VI
APPALTI E CONTRATTI

Art. 107
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti ed appalti improntato a criteri di rigorosa trasparenza e correttezza amministrativa.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nel nostro ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente del settore competente per materia.

CAPO VII IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 108 Finalità

1. Con il regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi, previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al commi 2 e 3 del presente articolo è costituito un apposito ufficio il cui funzionamento e la cui organizzazione sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Controllo di Gestione e del Nucleo di Valutazione.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 109 Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge.

2. Le proposte di cui al comma 1 del presente articolo sono sottoposte a parere degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la segreteria Comunale, con pubblici avvisi di tale deposito.

3. Nessuna deliberazione di modificazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore, fatti salvi gli adeguamenti previsti con l'entrata in vigore di leggi i cui principi costituiscono limite inderogabile ed abrogano le norme statutarie. In tali casi il Consiglio Comunale adegua lo Statuto nei termini stabiliti dalla legge.

4. La proposta di modificazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non è decorso almeno un anno dalla sua elezione.

Art. 110 Norma transitoria

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

2. Gli Statuti ed i Regolamenti delle Aziende e delle Società controllate o partecipate devono essere adeguate alle norme del presente Statuto entro 4 (quattro) mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 111 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, 1 regolamento predisposti dagli uffici competenti, ad eccezione dei regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti da approvarsi nei termini previsti dalla legge.

Testo approvato dal Consiglio Comunale con atto n.93, in data 11 marzo 2002: "STATUTO COMUNALE - Revisione per adeguamento al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.L.vo 18.8.2000, n. 267). Approvazione nuovo testo". di Bari "prende atto" il 20.3.2002 con il n. 480 di prot.).

Il Sindaco
Tommaso Minervini

Il Presidente del Consiglio Com.le
Giuseppe Amato

Il Segretario Generale
Carlantonio Lentini Graziano

COMUNE DI LIZZANO (Taranto)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 59 suppl. del 25.03.92

STATUTO DEL COMUNE DI LIZZANO (Provincia di Taranto)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E FORME DI RELAZIONE CON ALTRI ENTI

CAPO I I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Il territorio del Comune
- Art. 3 - Stemma, gonfalone e logo del Comune
- Art. 4 - Funzioni

Art. 5 - Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune

Art. 6 - Pari opportunità

Art. 7 - Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

Art. 8 - Autonomia finanziaria ed impositiva

Art. 9 - Azioni programmatiche

Art. 10 - Consiglio comunale e Sindaco dei ragazzi

CAPO II

FORME DI RELAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 11 - Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

Art. 12 - Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

TITOLO III

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO E GARANZIE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 13 - Istanze, petizioni, proposte

Art. 14 - Consultazione popolare e consulte permanenti

Art. 15 - Referendum

Art. 16 - Libere forme associative

Art. 17 - Organismi decentrati di partecipazione

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE

Art. 18 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 19 - Pubblicità ed accesso agli atti

Art. 20 - Comunicazione istituzionale ed informazioni al cittadini

CAPO III

LE GARANZIE - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 21 - Ruolo e poteri del Difensore Civico

Art. 22 - Elezione del Difensore Civico

**TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO
E LORO ATTIVITÀ**

**CAPO I
GLI ORGANI DI GOVERNO
DEL COMUNE**

Art. 23 - Organi di governo

**CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Sezione I
Ruolo e competenze
del Consiglio Comunale**

Art. 24 - Il Consiglio Comunale

Art. 25 - Competenze del Consiglio Comunale

**Sezione II
Assetto istituzionale
e organizzazione del Consiglio Comunale**

Art. 26 - Prima seduta del Consiglio Comunale

Art. 27 - Elezione e revoca del Presidente e del Vice
Presidente del Consiglio Comunale.

Esercizio delle funzioni vicarie

Art. 28 - Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

Art. 29 - Vice Presidente del Consiglio Comunale

Art. 30 - Consigliere anziano

Art. 31 - Gruppi consiliari

Art. 32 - Conferenza del Capigruppo

Art. 33 - Ufficio di Presidenza

Art. 34 - Commissioni Consiliari

Art. 35 - Garanzie per le minoranze opposizioni

Art. 36 - Promozione delle Pari Opportunità

**Sezione III
Funzionamento
del Consiglio Comunale**

Art. 37 - Articolazione dell'attività del Consiglio

Art. 38 - Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

Art. 39 - Funzionamento del Consiglio

Art. 40 - Autonomia funzionale ed organizzativa del
Consiglio Comunale

**CAPO III
IL SINDACO**

Art. 41 - Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

Art. 42 - Rappresentanza legale Art. 43 - Rapporti
con gli Assessori e con la Dirigenza con i
Responsabili di Servizio

Art. 44 - Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie
del Sindaco

Art. 45 - Consiglieri del Sindaco

Art. 46 - Mozione di sfiducia e dimissioni

**CAPO IV
LA GIUNTA**

Art. 47 - Composizione della Giunta e nomina degli
Assessori

Art. 48 - Ruolo e competenze della Giunta

Art. 49 - Funzionamento della Giunta

Art. 50 - Ruolo e compiti degli Assessori

Art. 51 - Dimissioni degli Assessori e loro revoca

**CAPO V
CONDIZIONE GIURIDICA, DIRITTI
E DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI
DEL COMUNE**

Art. 52 - Condizione giuridica degli Amministratori
del Comune e prerogative economiche

Art. 53 - Diritti di informazione dei Consiglieri

Art. 54 - Pubblicità patrimoniale

**CAPO VI
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
E DI INELEGGIBILITÀ, DIMISSIONI,
RIMOZIONE E DECADENZA
DEGLI AMMINISTRATORI**

Art. 55 - Incompatibilità ed Ineleggibilità degli
Amministratori

Art. 56 - Rimozione, sospensione e decadenza per
particolari situazioni previste dalla legge

Art. 57 - Decadenza dei consiglieri per assenza ingiu-
ustificata

Art. 58 - Pubblicità delle spese elettorali

**CAPO VII
LINEE PROGRAMMATICHE
PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO
E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI INDIRIZZO
POLITICO-AMMINISTRATIVO
E DI CONTROLLO**

**Sezione I
Le linee programmatiche**

- Art. 59 - Linee programmatiche per il mandato amministrativo
Art. 60 - Definizione delle linee programmatiche
Art. 61 - Attuazione delle linee programmatiche
Art. 62 - Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche
Art. 63 - Consuntivazione dell'attuazione delle linee programmatiche

**Sezione II
Disposizioni statutarie inerenti le modalità
di esercizio delle funzioni di indirizzo
e controllo da parte del Consiglio**

- Art. 64 - Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

**TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DIRIGENZA**

**CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
ED ASSETTO ORGANIZZATIVO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

- Art. 65 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 66 - Elementi generali dell'organizzazione dell'Amministrazione Comunale
Art. 67 - Strutture comuni

**CAPO II
LA DIRIGENZA DI RUOLI
DI RESPONSABILITÀ**

- Art. 68 - Ruolo della Dirigenza dei Responsabili di Servizio
Art. 69 - Incarichi dirigenziali

- Art. 70 - Funzione dirigenziale
Art. 71 - Responsabilità dirigenziale
Art. 72 - Direzione generale
Art. 73 - Segretario e Vice Segretario
Art. 74 - Regolamento dei conflitti di competenza
Art. 75 - Attività contrattuale

**TITOLO VI
SERVIZI**

- Art. 76 - Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali
Art. 77 - Partecipazioni a società
Art. 78 - Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali - L'Istituzione
Art. 79 - Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi
Art. 80 - Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi partecipati o controllati

**TITOLO VI
STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI
E CONTROLLI INTERNI**

**CAPO I
GLI STRUMENTI
ECONOMICO-FINANZIARI
DEL COMUNE**

- Art. 81 - Risorse economico-finanziarie
Art. 82 - Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite
Art. 83 - Patrimonio del Comune
Art. 84 - Gli strumenti contabili
Art. 85 - Revisione economi co-finanziaria

**CAPO II
IL SISTEMA DEI
CONTROLLI INTERNI**

- Art. 86 - Il sistema dei controlli interni
Art. 87 - Modalità di sviluppo del controllo di gestione

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI**

- Art. 88 - Revisione dello Statuto conseguente ad innovazioni normative
Art. 89 - Regolamenti in esecuzione dello Statuto
Art. 90 - Disposizioni transitorie
Art. 91 - Disposizioni abrogative

STATUTO COMUNALE

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E FORME
DI RELAZIONE CON ALTRI ENTI**

**CAPO I
I PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1
Il Comune di LIZZANO**

1. Il Comune di Lizzano, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

2. Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.

3. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, i Comuni, le Comunità Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina al cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

**Art. 2
Il territorio del Comune**

1. Il territorio del Comune di Lizzano ha una superficie di 46,32 Chilometri quadrati ed è delimitato dai confini con i Comuni di Taranto, Pulsano, Faggiano, Fragagnano, Tornicella.

2. Eventuali modifiche alla circoscrizione territoriale del Comune sono definite dalla Regione nel n°spetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 133 della Costituzione, nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. A fronte di tali possibili modifiche l'Amministrazione Comunale promuove forme di consultazione preliminare della popolazione.

3. La sede del Comune è sita in Lizzano nel palazzo municipale denominato 'Palazzo Chjurlia' presso di esso hanno sede i principali uffici dell'Amministrazione Comunale e si n°uniscono di regola gli organi collegiali.

**Art. 3
Stemma, gonfalone e logo del Comune**

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da una quercia con legami dei rami spezzati con la scritta 'Fracta et ligata refloret'.

2. Il Gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore giallo-rosso nel centro del quale è posto lo stemma dell'Ente.

3. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede Comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni ufficiali.

4. Il Comune utilizza un logo distintivo che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale. L'utilizzo del logo è concesso dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengono in relazione con l'Amministrazione e che intendono qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione grafica della particolare relazione.

5. L'utilizzo dello stemma, del gonfalone e del logo sono disciplinati da apposito regolamento.

**Art. 4
Funzioni**

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed compiti ad esso i attribuiti, nonché quelli conferiti con

legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

3. Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della Comunità Locale.

Art. 5

Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune

1. Il Comune di Lizzano ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.

2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità:

- a. sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionale;
- b. promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed economico;
- c. garantendo (anche attraverso azioni positive) la pari opportunità sociale ed economica fra donne e uomini;
- d. realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando e valorizzando la famiglia, e valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo;

e. rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;

f. tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.

3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.

4. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

5. Il Comune di Lizzano esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

6. L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

7. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.

2. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti del Comune è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

Art. 7**Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa**

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.

2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.

3. Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti, dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

4. L'autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa.

Art. 8**Autonomia finanziaria ed impositiva**

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. L'esercizio dell'autonomia Finanziaria ed impositiva è realizzato nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti.

3. L'esercizio dell'autonomia impositiva è sviluppato dal Comune nel rispetto dei principi definiti dalle leggi speciali di settore applicabili all'attività degli Enti Locali. A tali principi si ispira anche lo sviluppo della potestà regolamentare del Comune in materia.

4. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

Art. 9**Azioni programmatiche**

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge, in collaborazione con la Provincia e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse Comunale nei principali settori nei quali sviluppa le proprie attività istituzionali.

2. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune di Lizzano assume la programmazione come metodo cui informa la propria azione.

Art. 10**Consiglio comunale e Sindaco dei ragazzi**

1. Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità locale, può promuovere l'elezione del Sindaco e del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio, comunale dei ragazzi ha il compito di trattare sulle seguenti materie:

- politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO II**FORME DI RELAZIONE
CON ALTRI ENTI****Art. 11****Interventi e proposte del Comune
nelle sedi di confronto istituzionale**

1. Nelle materie di propria competenza il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed agli altri Enti Locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.

2. Il Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.

Art. 12**Collaborazione del Comune
con altri Enti Locali e forme di relazione**

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:

- a) coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
- b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;

c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.

3. Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità Locale.

TITOLO II PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO E GARANZIE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 13 Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio Comunale e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza comunale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune di Lizzano ne garantisce tempestivo esame e riscontro.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di presentazione e di valutazione sono definite da specifico regolamento, devono essere regolarmente sottoscritte.

3. Le istanze devono essere prese in considerazione dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro trenta giorni.

4. Le petizioni, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno 500 elettori residenti nel Comune. Esse sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale il quale le trasmette con osservazioni entro trenta giorni affinché l'organo col-

legiale ne valuti i contenuti ed adotti i provvedimenti conseguenti entro novanta giorni.

5. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno cinquecento elettori residenti nel Comune. Esse sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le trasmette con osservazioni entro trenta giorni al Consiglio, affinché l'organo collegiale ne valuti i contenuti ed adotti i provvedimenti conseguenti entro novanta giorni.

6. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico, con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisivo seguito nonché degli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico e disponibile per la consultazione dei cittadini.

Art. 14 Consultazione popolare e consulte permanenti

1. Il Comune di Lizzano può indire consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, nelle seguenti materie:

- a) politiche sociali e politiche giovanili;
- b) interventi di sviluppo economico;
- c) interventi per il turismo;
- d) politiche per i servizi pubblici locali;
- e) interventi per sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale.

2. La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo, che sono disciplinate da specifico regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

3. La consultazione popolare è indetta dal Consiglio Comunale, su autonoma iniziativa o su proposta della Giunta. La consultazione è comunque obbligatoriamente indetta quando sia formalmente richiesta dalla metà dei consiglieri assegnati per legge all'Ente.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo la procedura individuata dallo specifico regolamento. Alle conseguenti decisioni del Consiglio è data adeguata pubblicità.

5. Il Comune può altresì istituire consulte permanenti su temi di grande rilevanza per la Comunità

Locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini.

6. Il Comune istituisce comunque, all'avvio di ogni mandato amministrativo, una consulta tematica permanente dedicata all'analisi dei problemi ed alla promozione di proposte per lo sviluppo dell'integrazione dei cittadini stranieri, sia appartenenti all'Unione Europea sia provenienti da Stati non aderenti alla stessa, ma comunque regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.

Art. 15 Referendum

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi.

2. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo di atti dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche sociali e politiche giovanili, interventi di sviluppo economico, interventi per il turismo, politiche per i servizi pubblici locali, interventi per sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale quando ne facciano richiesta millecinquecento cittadini elettori residenti nel Comune.

3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:

- a) lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
- b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
- d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
- e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
- f) gli atti di gestione adottati dai Responsabili di Servizio;
- g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;
- h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;
- i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.

4. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio

Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.

5. Il referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

6. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito ad una speciale Commissione di Garanti, per la quale la composizione ed il funzionamento sono disciplinati da specifico regolamento.

7. I referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. In caso di esito positivo del referendum consultivo il Sindaco adotta gli atti necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva della questione che è stata oggetto della consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

9. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.

Art. 16 Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla determinazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito regolamento. Il Consiglio stabilisce

inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco albo, disciplinato dal regolamento, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione.

5. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 17

Organismi decentrati di partecipazione

1. Il Comune non ostacola la istituzione di comitati di quartiere o di frazione, quali organismi di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale.

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 18

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, al procedimenti amministrativi.

2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.

3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque assicurare agli Interessati la possibilità di partecipare al procedi-

mento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.

5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.

6. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

Art. 19

Pubblicità ed accesso agli atti

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Lizzano sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.

2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.

3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

Art. 20

Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla Comunità Locale in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.

2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgendo le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

CAPO III
LE GARANZIE
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 21

Ruolo e poteri del Difensore Civico

1. Il Comune di Lizzano istituisce l'ufficio del Difensore Civico al fine di contribuire a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, nonché degli organismi controllati, dipendenti e partecipati dall'Ente.

2. Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero d'ufficio, il Difensore Civico segnala ai competenti organi del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere segnalando ogni intervento che ritenga opportuno. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri e degli Assessori Comunali, nell'esercizio delle rispettive funzioni. La materia del pubblico impiego è esclusa dall'ambito dell'intervento del difensore Civico Comunale.

3. Il Difensore Civico esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge, con particolare riferimento a quanto previsto in ordine all'espletamento di controlli preventivi di legittimità su particolari categorie di atti dell'Amministrazione Comunale, nonché a quanto stabilito in materia di contenzioso inerente l'accesso ai documenti amministrativi.

4. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.

5. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata, può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio né la riservatezza.

6. Il Difensore Civico presenta al Consiglio una relazione annuale entro il 30 giugno ove illustra l'attività svolta nell'anno precedente e le proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

Ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti il suo incarico. Può altresì venire convocato dai medesimi organi.

7. Al Difensore Civico, spettano il compenso stabilito dal Consiglio nonché il trattamento di missione nella misura determinata per i Responsabili di Servizio.

8. Il Comune mette a disposizione del Difensore Civico adeguati locali e attrezzature. Prevede inoltre in sede di bilancio un apposito capitolo per le spese di funzionamento dell'ufficio.

9. Il Comune, previa deliberazione del Consiglio, per l'istituzione del Difensore Civico può stipulare accordi con Enti locali, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici operanti nel territorio comunale.

10. L'accordo di cui al precedente comma 1 disciplina l'ufficio del Difensore Civico ed i rapporti fra le Amministrazioni pubbliche che vi partecipano.

Art. 22

Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico viene eletto, dal Consiglio Comunale, col voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini di provata esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche e sociali. Il voto viene espresso in forma segreta. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Difensore Civico dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere rieletto per una sola volta.

3. In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dall'acquisizione a protocollo del documento di rimessione della carica. Nel frattempo i poteri del difensore Civico dimessosi sono prorogati.

4. Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico viene revocato dal Consiglio col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

5. Non sono eleggibili a Difensore Civico ovvero decadono di diritto dalla carica:

a) i membri del Parlamento e del Governo, i Consiglieri e Assessori regionali, provinciali, comunali, i Consiglieri di circoscrizione, i soggetti o i membri degli organi con funzioni esecutivo-gestionali delle Aziende sanitarie locali;

- b) i membri degli organismi Dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- c) i membri dei Comitati regionali di controllo;
- d) i dipendenti statali e di enti pubblici in attività;
- e) gli amministratori del Comune, gli amministratori e i dipendenti delle aziende speciali ed istituzioni, gli amministratori di enti o società a partecipazione comunale nonché i revisori dei conti del Comune;
- f) i consulenti che prestino la loro opera per il Comune e per gli organismi di cui alla lettera e).

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTIVITÀ

CAPO I GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 23 Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione I Ruolo e competenze del Consiglio Comunale

Art. 24 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità Locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.

Art. 25 Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.
2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Sezione II Aspetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale

Art. 26 Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.
2. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.
3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione Comunale e della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge.
4. I lavori della prima seduta sono presieduti, sino all'elezione del Presidente dell'assemblea, dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento o rifiuto di quest'ultimo, dal Consigliere anziano ovvero in caso di assenza o impedimento o rifiuto anche di quest'ultimo dal Consigliere presente in aula che segue nella graduatoria di anzianità.

Art. 27 Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale. Esercizio delle funzioni vicarie

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta elegge tra i suoi componenti un Presidente dell'assemblea, che resta carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.

2. Il Presidente è eletto, con voto palese per appello nominale, a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con una terza votazione nella quale per l'elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei Consiglieri presenti.

3. Il Consiglio Comunale può eleggere anche un Vice Presidente dell'assemblea, secondo la procedura e per la durata di carica previste dai commi 1 e 2 del presente articolo per il Presidente.

4. Qualora il Consiglio non proceda all'elezione del Vice Presidente e comunque in caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vicarie di Presidente dell'assemblea sono esercitate dal Consigliere anziano.

5. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati, su mozione di sfiducia proposta da almeno la metà dei membri del Consiglio. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

Art. 28

Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le Assemblee consiliari e le Conferenze dei Capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. E' facoltà del Presidente dell'assemblea intervenire, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale sul funzionamento nei rapporti istituzionali fra Organi del Comune al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell'attività

amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee d'azione dell'ente.

5. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni consiliari, alle quali può partecipare, senza diritto di voto, nonché con quella di componente della Giunta comunale.

Art. 29

Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni si avvale, qualora questi sia stato eletto, della collaborazione del Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando venga espressamente delegato.

3. Anche per il vice presidente valgono le incompatibilità di cui all'art. 28 comma 5.

Art. 30

Consigliere anziano

1. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla medesima carica proclamati Consiglieri.

Art. 31

Gruppi consiliari

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione i Consiglieri si costituiscono in Gruppi, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati da regolamento.

2. Ai Gruppi Consiliari sono messe a disposizione almeno un locale, attrezzature e servizi necessari per l'esercizio del mandato.

Art. 32

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo delegato, dal Sindaco e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.

2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il cui funzionamento è disciplinato dal regola-

mento, è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare essa:

- a) coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;
- b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;
- c) collabora con il Presidente dell'assemblea nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il Sindaco o da Presidenti di gruppo che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 33 Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'assemblea, unitamente ai Presidenti delle Commissioni Consiliari costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2. L'Ufficio di Presidenza, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale supporta il Presidente del Consiglio nelle decisioni riguardanti la programmazione dei lavori assembleari.

Art. 34 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.

2. Le Commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istitu-

zioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.

4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.

5. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.

6. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il quale può prevedere anche procedure semplificate per l'esame da parte del Consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime dalle stesse Commissioni.

7. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco del Comune o degli Assessori, nonché l'audizione di Responsabili di Servizio, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

9. I Presidenti delle Commissioni Consiliari costituiscono apposita Conferenza permanente, che svolge funzioni di coordinamento delle attività delle Commissioni in funzione della programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale e nel rispetto delle competenze di controllo alle medesime attribuite. L'organizzazione e l'attività della Conferenza sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale

Art. 35 Garanzie per le minoranze

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo

di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale devono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.

2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio tra Consiglieri designati dai Gruppi Consiliari di opposizione.

Art. 36 **Promozione** **delle Pari Opportunità**

1. Il Consiglio Comunale promuove le Pari Opportunità tra Uomo e Donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.

Sezione III **Funzionamento** **del Consiglio Comunale**

Art. 37 **Articolazione dell'attività del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è comunque tenuto a riunire il Consiglio, convocandolo entro un termine non superiore ai venti giorni ed inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco del Comune.

Art. 38 **Pubblicità e verbalizzazione delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.

2. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere dato specifico resoconto dell'attività dell'assemblea.

Art. 39 **Funzionamento del Consiglio**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il quorum per la validità delle sedute.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce anche gli istituti e le forme di relazione tra l'assemblea e gli organismi ad essa correlati, quali le Commissioni Consiliari permanenti, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, l'Ufficio di Presidenza.

Art. 40 **Autonomia funzionale ed organizzativa** **del Consiglio Comunale**

1. Al Consiglio Comunale sono assicurate risorse strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di un budget specifico.

CAPO III **IL SINDACO**

Art. 41 **Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione Comunale, della quale è l'Organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.

3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 50 e dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale.

5. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Agli assessori il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42 **Rappresentanza legale**

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Responsabili di Servizio, nei casi previsti dalla legge.

2. Al Sindaco, sentita la Giunta Comunale, spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Amministrazione Comunale.

3. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Servizio del Comune.

4. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, Responsabile di Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.

Art. 43 **Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizio**

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività d'impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l'unità dell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito dal precedente comma 1, sovrintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessoriale.

3. Il Sindaco opera nei confronti dei Responsabili dei servizi al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa, controllando, anche attraverso supporti valutativi qualificati, la coerenza dell'azione gestionale con le deci-

sioni degli Organi di Governo dell'Ente e impartendo specifiche direttive agli stessi.

Art. 44 **Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco**

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco provvede alla sua sostituzione.

2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell'attività della Giunta.

3. In caso di assenza del Sindaco e del V'ce Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 45 **Consiglieri del Sindaco**

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

2. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere cui siano affidati l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

3. L'attività svolta dai Consiglieri del Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

Art. 46 **Mozione di sfiducia e dimissioni**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non

prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale secondo la procedura prevista nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

CAPO IV LA GIUNTA

Art. 47 Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori da esso definito con provvedimento espresso di nomina sino ad un massimo di 6 componenti.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.

3. Gli Assessori sono nominati di regola tra i Consiglieri. Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

4. Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

5. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 48 Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indi-

rizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.

2. La Giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di governo locale che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero degli Organi di decentramento.

4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco al Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo comunale.

5. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono inoltre messe a disposizione dei Consiglieri mediante deposito dei relativi testi nell'ufficio del Segretario Generale o in altri uffici all'uopo organizzati.

Art. 49 Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni auto-regolamentative.

3. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Art. 50 Ruolo e compiti degli Assessori

1. Gli Assessori ed il Vice Sindaco hanno il compito di sovrintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica arca d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive ai Responsabili di Servizio dell'Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed

elementi riconducibili all'indirizzo politico-amministrativo.

Art. 51

Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dal l'interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.

2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

CAPO V CONDIZIONE GIURIDICA, DIRITTI E DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE

Art. 52

Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

1. La condizione giuridica degli Amministratori del Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori e nei Consiglieri comunali, nonché gli elementi traduttivi della stessa, quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.

2. Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

3. Ogni Consigliere Comunale può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza da egli percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

4. L'atto deliberativo di cui al precedente comma 3 il regolamento definisce, per le indennità di funzione per i Consiglieri Comunali, l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di detrazioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 53

Diritti di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di Lizzano, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso e sul funzionamento del Consiglio comunale, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

Art. 54

Pubblicità patrimoniale

1. Ciascun Consigliere è tenuto a depositare presso la Segreteria Generale entro novanta giorni dall'insediamento una dettagliata dichiarazione ed i adeguata documentazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, la propria situazione patrimoniale e reddituale, l'eventuale esercizio di cariche societarie, nonché le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

2. Ogni Consigliere è tenuto a rappresentare, secondo le medesime modalità indicate dal precedente comma 1, la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi acconsentono.

3. Il Sindaco e gli Assessori rendono pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale secondo le modalità stabilite dai precedenti commi 1 e 2.

4. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri sono altresì tenuti, entro un mese dalla scadenza del ter-

mine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a depositare presso la Segreteria Generale un'attestazione concernente le eventuali variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

Gli Amministratori del Comune sono tenuti a dare adeguata pubblicità anche alle eventuali variazioni delle situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi non separati e dei figli conviventi, se questi vi acconsentono.

CAPO VI
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
E DI INELEGGIBILITÀ, DIMISSIONI,
RIMOZIONE E DECADENZA
DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 55
Incompatibilità ed ineleggibilità
degli Amministratori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.

Art. 56
Rimozione, sospensione e decadenza
per particolari situazioni previste dalla legge

1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge: al verificarsi di una di tali situazioni le strutture ed il personale dell'Amministrazione Comunale prestano la massima collaborazione con gli Amministratori eventualmente rimasti in carica o con l'autorità temporaneamente preposta alla guida dell'Ente, al fine di garantire la continuità e la correttezza dell'attività amministrativa.

2. Le articolazioni organizzative ed i dipendenti del Comune operano in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 1 anche qualora sia sciolto o

sospeso il Consiglio Comunale o qualora la rimozione e la sospensione di Amministratori dell'Ente provochi situazioni potenzialmente pregiudizievoli del buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 57
Decadenza dei consiglieri
per assenza ingiustificata

1. E' dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale o a dieci sedute dell'organo assembleare nel corso dell'anno solare.

2. Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per iscritto alla Presidenza del Consiglio Comunale.

3. La decadenza è formalizzata dal Consiglio Comunale, con proprio provvedimento espresso, su iniziativa della Presidenza dell'assemblea o di un qualsiasi consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale l'interessato deve poter evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al Presidente del Consiglio.

Art. 58
Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio e delle candidature alla carica di Sindaco e comunque all'atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all'albo pretorio, i candidati alle cariche di cui sopra, o un loro delegato, presentano alla Segreteria Generale il bilancio preventivo delle spese elettorali ancorché finanziabili pro quota dai partiti o movimenti di appartenenza, ovvero da altri soggetti.

2. Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dalla legge.

3. Il bilancio preventivo deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, sino al termine di pubblicazione del rendiconto.

4. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato alla Segreteria Generale il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all'albo pretorio del Comune per la durata di quarantacinque giorni.

CAPO VII
LINEE PROGRAMMATICHE
PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO
E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO
POLITICO-AMMINISTRATIVO
E DI CONTROLLO

Sezione I
Le linee programmatiche

Art. 59
Linee programmatiche
per il mandato amministrativo

1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.

2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo definitivi degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.

Art. 60
Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco predispone un articolato documento, descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.

2. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione dell'Amministrazione Comunale è impostato in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.

3. L'elaborazione delle linee programmatiche deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di insediamento e deve essere formalizzata mediante una decisione della Giunta.

4. I singoli Assessori possono contribuire alla formulazione del documento contenente le linee programmatiche con proposte ed elementi informativi inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.

5. Nell'elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla Comunità Locale.

6. Al fine di sollecitare e razionalizzare i contributi qualificati dei cittadini, delle forme di aggregazione, delle associazioni e dei soggetti operanti nell'ambito economico territoriale, il Sindaco può indire apposita istruttoria pubblica, i cui risultati sono riportati alla Giunta per le necessarie valutazioni e, successivamente, al Consiglio in sede di confronto sulle linee programmatiche.

7. Il documento contenente le linee programmatiche è comunque Sottoposto al Consiglio entro centottanta Giorni dall'insediamento del Sindaco.

8. Le Commissioni consiliari esaminano, ciascuna per le materie di propria competenza, le azioni ed i progetti descritti nelle linee programmatiche.

9. Il Consiglio può intervenire, mediante l'approvazione di specifici emendamenti, nella definizione delle linee programmatiche con integrazioni, adeguamenti e modifiche al documento presentato dal Sindaco del Comune.

10. In relazione al complesso delle linee programmatiche o a singole parti delle stesse, il Consiglio può approvare specifici Ordini del Giorno con elementi integrativi delle linee d'azione e delle progettualità presentate dal Sindaco.

Art. 61
Attuazione delle linee programmatiche

1. Gli Assessori, ciascuno per le materie di propria competenza, promuovono e controllano l'attuazione, sotto il profilo del corretto sviluppo degli indirizzi politico-amministrativi, delle linee programmatiche, informandone periodicamente il Sindaco.

2. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio ed i Responsabili di Servizio adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a dare traduzione, sotto il profilo programmatico, d'indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al Bilancio, agli atti di programmazione, ai piani, agli atti generali d'indirizzo, al Piano Esecutivo di Gestione, agli atti di organizzazione e di gestione.

Art. 62
Verifiche ed adeguamenti
delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di

realizzazione complessivo delle linee programmatiche.

2. La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.

3. In sede di presentazione della relazione, il Sindaco può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate:

- a) con riferimento ad analitici rapporti dei Responsabili di Servizio preposti alle principali strutture dell'Amministrazione Comunale;
- b) con riguardo alle osservazioni ed alle specifiche proposte di ciascun Assessore in relazione alle materie dell'area di propria competenza.

4. Le valutazioni del Sindaco sono formalizzate in un documento sottoposto alla Giunta, nel quale, per ogni integrazione, adeguamento o modifica, sono riportati chiaramente gli elementi giustificativi riferiti alle situazioni in contesto, alle istanze ed alle indicazioni della comunità locale, alle esigenze di rispetto dell'impostazione fondamentale delle linee programmatiche, nonché alle esigenze ed alle possibilità derivanti dallo stato economico-finanziario complessivo del Comune.

5. Il Consiglio esamina le integrazioni e le modifiche proposte entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse da parte del Sindaco e ne conclude l'esame comunque non oltre il 30 settembre dell'anno nel quale esse devono essere rese operative.

6. L'esame delle integrazioni e delle modifiche deve avvenire nell'ambito di un dibattito consiliare nel quale il Sindaco e gli Assessori sono chiamati ad illustrare gli elementi giustificativi delle proposte modificative e di adeguamento.

7. Ogni Assessore verifica con cadenza mensile lo stato di attuazione linee programmatiche, integrate e modificate, e ne riferisce al Sindaco l'efficacia e la ricettività da parte della comunità locale.

Art. 63

Consuntivazione dell'attuazione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, in termini di consuntivazione, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

2. Il consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche è soggetto all'esame del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.

Sezione II

Disposizioni statutarie inerenti le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte del Consiglio

Art. 64

Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

1. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime in particolare nell'adottare provvedimenti di pianificazione strategica relativi alle varie aree di intervento istituzionale del Comune, a scala temporale annuale o pluriennale, contenenti precisi elementi di riferimento in ordine alle azioni realizzabili ed alle risorse da investire sull'andamento complessivo delle risorse disponibili. Su tale base devono essere altresì determinate le specificità degli investimenti, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.

2. I provvedimenti di programmazione per aree specifiche e di pianificazione strategica fanno riferimento ai programmi ed agli obiettivi definiti nelle linee programmatiche per il mandato amministrativo.

3. Il Consiglio adotta anche atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, correlati con il quadro complessivo definito dalle linee programmatiche per il mandato amministrativo, coerenti con la scala temporale dei documenti di bilancio, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.

4. La Giunta periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.

5. Anche al fine di garantire al Consiglio la possibilità di attivare le forme di controllo previste per esso dalla legge vengono tempestivamente inviate al Presidente del Consiglio e al Capigruppo, secondo modalità previste dal regolamento, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli atti programmatici d'indirizzo adottati dal Consiglio in forza di quanto previsto dal primo e dal terzo comma del presente articolo.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA

CAPO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 65

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lizzano è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai Responsabili di Servizio.

Art. 66

Elementi generali dell'organizzazione dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa la sua azione attraverso unità organizzative preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.

2. Le principali unità organizzative dell'Amministrazione Comunale sono individuate in uno schema

organizzativo, con riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle funzioni svolte, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.

3. Le unità organizzative nelle quali si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale sono affidate alla responsabilità di un Responsabile di Servizio.

Art. 67

Strutture comuni

1. Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri Enti Locali, l'Amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere rivolte all'intera comunità locale.

CAPO II

I RUOLI DI RESPONSABILITÀ

Art. 68

Ruolo dei Responsabili di Servizio

1. I Responsabili di Servizio operano per la gestione amministrativa dell'azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata attraverso la direzione delle strutture organizzative nelle quali è articolata l'Amministrazione Comunale.

2. Il regolamento, specifica, nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 70, le attribuzioni e i compiti dei Responsabili di Servizio preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.

Art. 69

Incarichi dirigenziali

1. L'attribuzione della responsabilità di direzione delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale spetta al Sindaco, che la conferisce, a dipendenti di ruolo, nei limiti della legge e del C.C.N.L., secondo criteri di competenza professionale e in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione.

2. La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata.

3. La copertura dei posti di direzione di struttura organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevate esperienze e qualificazione professionale, fermi restando i limiti di legge ed i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.

Art. 70 **Funzione dirigenziale**

1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune, i Responsabili di Servizio assumono, nell'area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e al regolamento, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno o che comportino l'esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. I Responsabili di Servizio, in particolare, coordinando e dando impulso all'attività degli Uffici e dei Servizi cui sono preposti secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottano gli atti e realizzano le attività ad essi attribuite dalla legge.

3. Ai Responsabili di Servizio spettano altresì:

- a) l'adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;
- b) i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in relazione allo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione e all'attuazione di programmi e progettualità complessi;
- c) lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.

4. I Responsabili di Servizio esercitano le competenze ad essi attribuite nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché svolgendo la loro azione con riguardo alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento.

Art. 71 **Responsabilità dirigenziale**

1. I Responsabili di Servizio sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.

2. La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.

3. La valutazione dei Responsabili di Servizio, disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d'indirizzo adottate dagli Organi di Governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

4. Qualora la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio faccia emergere il mancato raggiungimento al termine dell'esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del Responsabile di Servizio interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.

Art. 72 **Direzione generale**

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, può essere istituita la Direzione generale nei casi e con le forme previste dalla legge, le cui funzioni sono specificate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La Direzione generale si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dei Responsabili di Servizio, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli Organi di Governo del Comune. Alla Direzione generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate e in base allo schema organizzativo, i Responsabili di Servizio dell'Ente, ad eccezione del Segretario.

3. Alla Direzione generale è preposto il Direttore Generale. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, al Segretario generale ovvero tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato ad esterno o anche a un dipendente di ruolo dell'Amministrazione. In quest'ultima ipotesi, il rapporto di impiego del dipendente di ruolo incaricato è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato. Alla scadenza dell'incarico, il dipendente viene, a richiesta, riammesso in servizio con le modalità previste dalla legge.

Art. 73 **Segretario e Vice Segretario**

1. Il Segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge dallo Statuto e dai regolamenti comunali, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.

2. Il Sindaco definisce con proprio atto i rapporti tra il Segretario generale e Direttore Generale, se nominato.

3. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario con il compito di coadiuvare il Segretario generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento. Il Vice Segretario è scelto tra uno dei Responsabili di Servizio preposti alle strutture nelle quali si articola l'Amministrazione Comunale.

Art. 74 **Regolamento dei conflitti di competenza**

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra funzionari responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del direttore generale ove esita, ovvero dal segretario Generale in sua mancanza.

2. Ove il conflitto riguardi anche il direttore generale o il segretario generale, esso viene risolto dalla Giunta Comunale.

3. Spetta al Consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione, all'uopo istituita, la risoluzione dei conflitti di competenza tra organi elettivi e burocratici.

4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale

assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte

Art. 75 **Attività contrattuale**

1. Il Comune, per il proseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio.

3. La determinazione deve indicare il fine che con contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

TITOLO V **I SERVIZI PUBBLICI**

Art. 76 **Forme di gestione ed assunzione** **dei servizi pubblici locali**

1. Il Comune di Lizzano, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità Locale.

2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, determina l'assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.

3. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, consorzi, società o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con apposite convenzioni.

4. Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto degli eventuali limitazioni e Finalizzazioni poste dalla stessa, le forme di gestione dei

servizi pubblici locali più adeguate alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed al concreti interessi pubblici da perseguire.

5. I servizi pubblici aderenti alla competenza del Comune possono essere esercitati anche in forma associata con altri Enti Locali.

6. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di un'analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.

Art. 77

Partecipazioni a società

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno n' cercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.

2. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico locale.

3. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.

4. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.

5. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di titolarità del Comune appositi accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio

comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

6. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

Art. 78

Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali L'Istituzione

1. I servizi sociali e culturali possono essere gestiti dall'Amministrazione Comunale anche facendo ricorso al modello del V Istituzione, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica, che precisa l'ambito di attività dell'Istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa.

2. Ogni Istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale. A tal fine ciascuna Istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

3. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità-economica.

4. Le istituzioni dispongono altresì di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

Art. 79

Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi

1. Il Comune sviluppa la gestione dei servizi pubblici di competenza con le forme che assicurano la maggiore efficienza, garantendo in relazione ai processi di esternalizzazione il rispetto dei principi di

concorrenzialità e di attenzione per le esigenze degli utenti.

2. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio del contenimento entropico e della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

3. L'efficacia delle prestazioni e la qualità nell'erogazione dei servizi pubblici sono misurate con riferimento a standards definiti in Carte dei servizi.

Art. 80
Nomina di rappresentanti
del Comune in società
ed altri organismi
partecipati o controllati

1. Per le Società, le istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.

2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma 1 nel rispetto della previsioni di legge in ordine alle incompatibilità per gli amministratori di organismi controllati o partecipati dall'Amministrazione Comunale.

3. In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio prevede anche modalità atte a garantire un'adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai Gruppi Consiliari di opposizione.

4. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con oli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

TITOLO VI
STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI
E CONTROLLI INTERNI

CAPO I
GLI STRUMENTI
ECONOMICO-FINANZIARI
DEL COMUNE

Art. 81
Risorse economico-finanziarie

1. L'ordinamento della finanza del Comune di Lizzano, è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

Art. 82
Rapporti finanziari e risorse
per l'esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune di Lizzano dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.

2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

Art. 83
Patrimonio del Comune

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.

2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.

3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 84 **Gli strumenti contabili**

1. La gestione economico finanziaria del Comune di Lizzano si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.

2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo, il conto del patrimonio.

3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.

4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizioni e delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

Art. 85 **Revisione economico-finanziaria**

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi indicati dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.

3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economi-

co-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio sugli altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla Comunità Locale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

4. I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta.

6. Il Comune assicura al Collegio dei Revisori dei Conti risorse economiche e strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo Statuto. Tali risorse sono definite annualmente dalla Giunta in sede di predisposizione della proposta di Bilancio e di definizione del PEG.

CAPO II **IL SISTEMA** **DEI CONTROLLI INTERNI**

Art. 86 **Il sistema dei controlli interni**

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa prelusivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.

4. La valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto

sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non hanno comunque sviluppo preventivo.

Art. 87
**Modalità di sviluppo
del controllo di gestione**

1. L'Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.

2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

TITOLO VII
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI**

Art. 88
**Revisione dello Statuto conseguente
ad innovazioni normative**

1. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzio-

nale del Comune comporta la necessaria revisione dello Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia. In caso di conflitto tra questa e lo statuto, troveranno applicazione le norme superiori gerarchicamente allo Statuto medesimo.

Art. 89
**Regolamenti in esecuzione
dello Statuto**

1. I regolamenti richiamati dal presente Statuto devono essere adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 90
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Sindaco presenta entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore le linee programmatiche per la restante parte del mandato amministrativo in corso, secondo le modalità stabilite dai precedenti articoli 59, 60, 61, 62, 63.

Art. 91
Disposizioni abrogative

1. Lo Statuto del Comune di Lizzano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 14/10/1991 e ss. mm. ed ii. è abrogato.